

Comune di Cividale del Friuli



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19 febbraio 2007

Art. 1

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

È istituito nel Comune di Cividale del Friuli l'Ufficio del Difensore civico per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Difensore civico svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 2

COMPITI E FUNZIONI

Compete al Difensore civico la tutela dei soggetti singoli od associati nei riguardi di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale o da enti, istituti o aziende sottoposti a suo controllo o a sua vigilanza.

Il Difensore civico può intervenire su richiesta dei cittadini singoli o riuniti in forma associata con le modalità di cui ai successivi articoli.

Può segnalare le disfunzioni riscontrate che comunque possano pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica Amministrazione.

Il Difensore civico può inoltre procedere d'ufficio a proprie indagini qualora venga a conoscenza di situazioni rilevanti nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico assicura il rispetto dei principi di riservatezza per le persone e le imprese sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

LIMITI ALLA FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico non può intervenire:

- a) su atti dell'Amministrazione a contenuto meramente politico;
- b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
- c) su ogni atto o fatto dei quali sia stata investita in qualunque modo l'autorità giudiziaria penale, a prescindere dalla fase in cui possa trovarsi l'eventuale procedimento.

La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore civico.

Gli Amministratori comunali non possono proporre istanze personali al Difensore civico.

Art. 4

ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni e i gruppi di cittadini e i loro rappresentanti legali e/o giudiziali che ritengano leso o messo in pericolo da un dato atto o da un comportamento di una pubblica amministrazione nel territorio comunale, un loro diritto o un loro interesse legittimo, possono rivolgersi, in forma scritta, al Difensore civico, inviandone copia al Sindaco.

Il Difensore civico può intervenire anche su sollecitazione di formazioni sociali, al fine di

rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e per garantire, altresì, l'interesse ad ottenere i dati e le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessari o utili per lo svolgimento dell'attività dei richiedenti.

Al di là degli interventi a richiesta, il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa per quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2.

Art. 5

PROCEDIMENTO

Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico può:

- a) chiedere l'esibizione degli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e interloquire direttamente con funzionari ed amministratori che sono tenuti a rispondere nei modi richiesti;
- b) invitare al riesame e alla modifica degli atti emanati e dei procedimenti quando riscontri vizi o irregolarità;
- c) segnalare al Sindaco i soggetti che interpellati omettano, rifiutino o ritardino atti del loro ufficio, o comunque commettano violazione di norme, con particolare riferimento a quelle sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dal precedente art. 2, opera:

- a) archiviando i reclami anonimi, quelli proposti senza l'esperimento della procedura prevista dall'art. 4, quelli non motivati o quelli privi del requisito della potenzialità o attualità del pregiudizio lamentato;
- b) portando a conoscenza degli interessati il motivo per il quale non si è proceduto alla verifica del reclamo inammissibile;
- c) comunicando, per iscritto, il proprio parere ai richiedenti sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti espletati, entro 30 giorni dalla richiesta;
- d) segnalando agli uffici competenti le disfunzioni riscontrate, informandone le Amministrazioni interessate e dandone notizia scritta, entro 30 giorni dalla richiesta, agli interessati.

Nell'eventualità che trascorsi 30 giorni dalle segnalazioni e dai solleciti di cui al presente articolo, lettera d), la rimozione degli elementi ostativi riscontrati non sia avvenuta, o nel caso in cui l'azione del Difensore civico venga ostacolata con atti od omissioni, egli invita, fornendo la documentazione acquisita, il Sindaco del Comune a promuovere ogni iniziativa nei confronti dei responsabili.

Art. 6

FUNZIONI ULTERIORI

In aggiunta alle funzioni di garanzia, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione Comunale, il Difensore civico comunale in attuazione all'art. 14, 2° co. L.R. 11.1.2006 n. 1 è individuato quale Commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di Statuto.

Art. 7

RELAZIONI E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ

Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti.

Tale relazione verrà consegnata ai Consiglieri comunali, e quindi sottoposta all'esame del Consiglio comunale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il Difensore civico può indirizzare istanze scritte, segnalazioni e raccomandazioni al Consiglio comunale per il tramite del Sindaco.

Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di considerazione, il Difensore civico può inviare al Sindaco in qualsiasi momento apposite relazioni o segnalazioni.

Art. 8

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

A ricoprire l'ufficio di Difensore civico è chiamato un cittadino che abbia i requisiti di eleggibilità e di compatibilità per essere eletto Consigliere comunale.

Inoltre ai sensi dell'art. 67, 4°/5° co. dello Statuto:

- a) l'ufficio del Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con la partecipazione ad attività politica organizzata;
- b) non può essere eletto Difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni di qualsiasi tipo immediatamente precedenti alla nomina.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.

Art. 9

PROCEDURE PER L'ELEZIONE

Il Difensore civico deve essere scelto tra persone dotate di imparzialità ed indipendenza di giudizio in possesso di comprovate competenze giuridico-amministrative risultanti da apposito curriculum.

Nel caso di vacanza dell'ufficio per qualsiasi causa, al fine di acquisire candidature, verrà diramato apposito bando pubblico adeguatamente pubblicizzato. Tutti gli interessati possono presentare direttamente istanza al Comune di Cividale del Friuli allegando il proprio curriculum.

Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni successivi e continui alla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio corredate dalla seguente documentazione:

- a) dettagliato e documentato curriculum del candidato;
- b) dichiarazione sottoscritta dal candidato circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica previste dall'art. 67, 4°/5° co. dello Statuto;
- c) dichiarazione sottoscritta dal candidato circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Le sottoscrizioni delle proposte di candidatura nonché quelle delle dichiarazioni di cui alle lettere b, c del precedente comma, possono essere autenticate anche cumulativamente.

Tutta la documentazione viene prodotta in carta libera.

Scaduto il termine per la presentazione, la segreteria generale del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento e le trasmette al Sindaco il quale provvede alla pubblicazione delle candidature pervenute mediante affissione all'albo pretorio e ne dà comunicazione ai Capigruppo. Provvede quindi alla convocazione del Consiglio fissando la data della prima seduta, che deve comunque tenersi nei novanta giorni successivi alla scadenza del precedente incarico o alla vacanza dell'ufficio intervenuta per qualsiasi altro motivo, per procedere all'elezione.

In sede di prima applicazione i termini della procedura di elezione decorrono dalla esecutività del presente Regolamento.

Art. 10

MODALITÀ DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA

Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

L'eletto, dalla notifica dell'avvenuta nomina, ha 30 giorni di tempo per accettare l'incarico. Qualora la nomina non sia accettata, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni.

Dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per una sola volta.

Il mandato del Difensore civico è prorogato fino all'entrata in carica del successore.

Art. 11

REVOCABILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI

Il Difensore civico è revocabile in qualunque momento dal Consiglio comunale, con motivato provvedimento di censura, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione presentata da almeno un terzo dei Consiglieri.

La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Il Difensore civico viene dichiarato decaduto dalla carica, con le procedure previste per il Consigliere comunale.

Le dimissioni del Difensore civico devono sempre essere presentate per iscritto e sono irrevocabili. Esse diventano efficaci non appena sia esecutiva la deliberazione di nomina del successore.

Art. 12

ORARIO DI PRESENZA DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico è a disposizione dei cittadini almeno una giornata alla settimana e per un minimo di quattro ore settimanali.

Il Difensore civico stabilisce l'orario di accesso da parte del pubblico in modo da assicurare la massima compatibilità con gli orari di lavoro dei cittadini che si rivolgono al suo ufficio e con quelli seguiti dagli uffici comunali.

Art. 13

INDENNITÀ DI CARICA E MISSIONE

Al Difensore civico viene corrisposta una indennità di carica pari al 50% dell'indennità base attribuita agli Assessori del Comune di Cividale del Friuli. Il Difensore civico può rinunciare all'indennità di carica.

Nel caso in cui il Difensore civico eserciti le proprie funzioni per altri Comuni convenzionati l'indennità di carica può essere aumentata fino al raddoppio, in relazione al numero e all'importanza demografica dei Comuni, secondo modalità stabilite dalla convenzione.

Spetta, inoltre, il trattamento di missione e il rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

Art. 14

SEDE, PERSONALE E STRUTTURE

L'Amministrazione Comunale assicura al Difensore civico una sede ed un adeguato sostegno funzionale.

Art. 15

IMPUTAZIONE ED ADEMPIMENTI DI SPESA

La spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del Difensore civico, è imputata ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Comune attribuito alla Segreteria Generale.

Art. 16

DISPOSIZIONE FINALE

Altri Comuni possono avvalersi del Difensore civico istituito dal Comune di Cividale del Friuli.

Apposita convenzione regolerà, in tal caso, i rapporti fra il Comune di Cividale del Friuli e gli altri Comuni interessati.

SOMMARIO

ART. 1	ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	PAG. 1
ART. 2	COMPITI E FUNZIONI	PAG. 1
ART. 3	LIMITI ALLA FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	PAG. 1
ART. 4	ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	PAG. 1
ART. 5	PROCEDIMENTO	PAG. 2
ART. 6	FUNZIONI ULTERIORI	PAG. 2
ART. 7	RELAZIONI E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ	PAG. 3
ART. 8	CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ	PAG. 3
ART. 9	PROCEDURE PER L'ELEZIONE	PAG. 3
ART. 10	MODALITÀ DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA	PAG. 4
ART. 11	REVOCAIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI	PAG. 4
ART. 12	ORARIO DI PRESENZA DEL DIFENSORE CIVICO	PAG. 5
ART. 13	INDENNITÀ DI CARICA E MISSIONE	PAG. 5
ART. 14	SEDE, PERSONALE E STRUTTURE	PAG. 5
ART. 15	IMPUTAZIONE ED ADEMPIMENTI DI SPESA	PAG. 5
ART. 16	DISPOSIZIONE FINALE	PAG. 5